



**COMUNE DI PARRANO**  
**PROVINCIA DI TERNI**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

n. 17 del 30-05-2023

**OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2023 E RECEPIMENTO DELLA DELIBERA ARERA 15/2022, DI REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

L'anno duemilaventitre il giorno trenta del mese di Maggio a partire dalle ore 18:32 nella sala delle adunanze del Consiglio comunale del Comune di Parrano, regolarmente convocati alla prima convocazione in sessione ordinaria, all'appello nominale risultano presenti i Signori:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	FILIPPETTI VALENTINO	Presente	7	TRIPPELLA MARCO	Presente
2	MARCACCI LEONARDO	Presente	8	SABELLICO SISTINA	Presente
3	MEHELLI FILIPPO	Assente	9	CECI CARLO	Assente
4	ROSSI FRANCO	Presente	10	TIBERI FRANCESCO	Assente
5	BURATTA VITTORIA	Presente	11	ESPOSITO MASSIMILIANO	Assente
6	MORCELLINI ANDREA	Presente			

Ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 4

MEHELLI FILIPPO  
TIBERI FRANCESCO  
CECI CARLO

ESPOSITO MASSIMILIANO

Assistiti, ex art.97 D.Lgs. 267/2000, dal SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA LIDIA RENTA.

Il Presidente, VALENTINO FILIPPETTI, in qualità di SINDACO, constatata la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio a deliberare sull'argomento in oggetto.

Il Sindaco presenta il quarto punto all'ordine del giorno. Introduce la proposta e la motivazione che ha spinto alla modifica del regolamento, in particolare le novità si sono rese necessarie per l'adozione della nuova delibera Arera. Comunica che è stato mantenuto il regime precedente anche per i non residenti.

La Dott.ssa Bernesi spiega le modifiche al regolamento in base alla nuova delibera dell'Arera del 2022.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta del RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti,

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione

dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;

Considerati altresì:

l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;

il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) che conferma, all'art. 149, che «... *La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.*» e precisa, all'art. 42, 2° comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ... »;

l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

l'art. 3, comma 5 quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 a mente del quale «... *A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.* ... »;

Visto il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) così come integrato e modificato dal D.lgs 3 settembre 2020, n. 116 [Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio];

Richiamata la Deliberazione del 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/rif di ARERA con la quale è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione dal 1° gennaio 2023 di un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori e relativi standard generali, differenziati per quattro schemi regolatori, individuati dall'Ente territorialmente competente (ETC) in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni determinato dall'ETC medesimo in ragione delle prestazioni previste nel/i Contratto/i di servizio e/o nella/e Carta/e della qualità vigenti;

Ritenuto quindi di modificare e adeguare lo stesso modificando il Regolamento Tari in conformità all'abolizione della IUC e in coerenza con il novellato quadro normativo;

Visto il vigente Regolamento per disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)-IUC,

Richiamato il coordinato disposto di cui all'art. 13, comma 15, comma 15 bis e comma 15 ter del vigente decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss. mm. i Dato inoltre atto del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione N. 8, in data 25/05/2023, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Tanto premesso e considerato, visto l'allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

Non essendoci interventi il Sindaco pone a votazione la proposta di delibera con votazione palese e per alzata di mano con il seguente risultato:

Presenti 7

Votanti 7

Favorevoli 7

#### **DELIBERA**

1) per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di modificare/integrare il vigente *“Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)”* di cui all'allegato A al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il nuovo testo del *“Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)”* è quello riportato quale **ALLEGATO A)** alla presente deliberazione, che sostituisce il precedente regolamento per farne parte integrante e sostanziale, produce effetti dal **1° gennaio 2023**;

3) di dare mandato al Servizio finanziario di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato *“Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)”* contestualmente alla pubblicazione della presente, stante l'urgenza di rendere note le modifiche;

4) di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione e dell'allegato regolamento (**Al. A**) nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato *“Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane”* (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

Infine, il Consiglio Comunale, con successiva e separata votazione palese e per alzata di mano con il seguente risultato:

Presenti 7

Votanti 7

Favorevoli 7

#### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

#### **Settore Affari Generali ed Istituzionali - Servizi alla Persona:**

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.L.vo 18 Agosto 2000 n. 267, il sottoscritto Responsabile esprime parere **Favorevole** di regolarità tecnica.

Parrano, 29-05-2023

**IL RESPONSABILE DEL Settore Affari Generali ed Istituzionali -  
Servizi alla Persona  
DOTT.SSA MARIA ASSUNTA BERNESI**

**Settore Economico Finanziario:**

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.L.vo 18 Agosto 2000 n. 267, il sottoscritto Responsabile esprime parere **Favorevole** di regolarità contabile.

Parrano, 29-05-2023

**IL RESPONSABILE DEL Settore Economico Finanziario**  
**DOTT.SSA MARIA ASSUNTA BERNESI**

---

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

**IL SINDACO**  
VALENTINO FILIPPETTI

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DOTT.SSA LIDIA RENTA

---

**CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Il Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e visto il Decreto Legislativo 18.8.2000 n.267 e ss.mm.ii. certifica che la presente deliberazione:

| X | è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 267/2000;

| | è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio On-Line, a norma dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000;

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DOTT.SSA LIDIA RENTA

---